

CONVENZIONE PER TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO

ALBO A - PSICOLOGIA

tra

L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli con sede in Napoli, via Suor Orsola n. 10, Codice fiscale 80040520639, rappresentato dal Rettore Prof. Lucio d'Alessandro, nato a Napoli il 04.04.1951, di seguito definita "Università"

e

CENTRO NAZIONALE SPORTIVO FIAMMA – COMITATO REGIONE CAMPANIA

con sede legale in Giugliano in Campania, alla via Rione de Gasperi n. 63, cap. 80014, C.F. 95178460630 d'ora in poi denominato "Ente ospitante", rappresentato dal Presidente/Responsabile Antonio Arzillo, nato a Napoli il 26/05/1976, Oggetto Sociale – Codice Ateco **949990 ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA**

Visti:

- la Legge n. 56/1989 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- il DM 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- la L. 170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;
- il D.M. 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- la Legge 8 novembre 2021, n. 163 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";
- il Decreto Interministeriale 6 giugno 2022 n. 554, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;
- il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;
- il Decreto Interministeriale 5 luglio 2022 n. 654, "Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo Classe LM-51" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

Preso atto:

- della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 relativa al principio di continuità di cui all'art.9 del D.M. 239/92;
- della nota MIUR prot. n. 3139 del 07.10.2010 relativa alla deroga all'art 1 comma 9 del D.M. 239/92;
- delle Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004 del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;

- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;
- delle Linee di indirizzo sui tirocini approvate dal GdL Ordine - Università in data 11 novembre 2022.

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Definizione di tirocinio

Ai sensi dell'art. 2 del D. Interm. n. 654 del 05/07/2022, il Tirocinio Pratico Valutativo in Psicologia (di seguito TPV) si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate ad un apprendimento pratico e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale.

Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati caratterizzanti la professione di psicologo, anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

Le specifiche attività del TPV sono definite all'interno degli ordinamenti didattici, considerando anche l'area specialistica delle attività psicologiche a cui la laurea magistrale si riferisce.

In particolare, secondo l'art. 2, c. 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento delle competenze finalizzate:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etici/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Art. 2 - Caratteristiche del tirocinio

Per garantire requisiti di qualità, il tirocinio deve presentare le seguenti caratteristiche:

- a) **durata** – Secondo l'art. 2, commi 3 e 4 del D. Interm. n. 654/2022, le attività di TPV sono svolte in contesti operativi, per un numero minimo di 14 CFU, pari a 350 ore complessive, da svolgere anche per frazioni di esse, presso Enti esterni convenzionati.

La durata del tirocinio è fissata per ciascun tirocinante nel progetto formativo approntato e condiviso con l'Ente, e deve essere commisurata in modo congruo rispetto al tipo di attività che il progetto prevede di svolgere.

- b) **contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio** - il/la tirocinante è tenuto/a a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall'Ente ospitante, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito, nonché ai regolamenti generali dell'Ente ospitante e a quanto indicato nelle Linee di indirizzo sui tirocini dal GdL Ordine - Università.

Dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor dell'ente ospitante e condivise con suoi Responsabili. L'attività di tirocinio pratico è effettuata individualmente sotto la guida di uno/a psicologo/a iscritto/a alla sezione A dell'Albo da almeno tre annualità che assuma la funzione di "tutor". Nella stesura del progetto formativo, la cui attestazione di supervisione individuale rimane obbligatoria anche per l'acquisizione della certificazione EuroPsy, occorrerà tenere conto di quanto previsto dal D. Interm. n. 654/2022.

Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del Progetto Formativo di tirocinio, dovrà essere tempestivamente presentata una nuova richiesta di autorizzazione.

Art. 3 - Requisiti e obblighi dell'Ente ospitante

L'Ente dichiara di possedere i seguenti requisiti, necessari per la stipula della convenzione finalizzata all'attivazione del TPV:

- 1) presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero Ente ospitante o da un suo specifico settore;
- 2) possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/2003;
- 3) i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente ospitante un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano di norma un impegno orario di almeno 15 ore settimanali e che siano iscritti all'Albo da almeno tre anni;
- 4) laddove all'interno dell'Ente sia presente più di uno psicologo tutor, uno Psicologo facente parte della struttura può essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia".

Sarà impegno dell'Ente informare l'Università circa eventuali variazioni in merito ai requisiti di cui al presente articolo, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della convenzione;

L'Ente si impegna, inoltre, ad aggiornare ogni sei mesi l'elenco dei tutor disponibili, accertandosi che ogni tutor non segua più di cinque tirocinanti contemporaneamente.

L'Ente è consapevole che il tirocinante non può sostituire personale dipendente o collaboratori e non può essere considerato come risorsa professionale aggiuntiva.

L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative che richiedano un onere economico per il tirocinante.

Art. 4 - Funzioni e compiti del tutor

Il tutor del TPV deve essere uno Psicologo iscritto all'Albo A da almeno tre annualità e deve possedere i requisiti indicati all'art. 3, punto 3, della presente convenzione.

Ciascun tutor non potrà seguire non più di 5 tirocinanti contemporaneamente, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il tutor dell'ente ospitante, prima di prendere in carico un nuovo tirocinante, dovrà autodichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il numero dei tirocinanti complessivamente seguiti non è maggiore di cinque.

Il limite di cinque può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocini siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino ad un massimo di 15 giorni).

Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli art. 5 e 20 del Codice Deontologico e alle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti.

Se nell'Ente ospitante esistono strutture di psicologia tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti e possibile la creazione anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del tutor e destinati a piccoli gruppi di tirocinanti. I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor (interno od esterno all'Ente), ma avente i requisiti del tutor, individuato dall'Ente. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti dell'Ente, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale.

Al tutor dell'ente ospitante, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:

- 1) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico--strumentale;
- 2) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- 3) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze del tirocinante relative al «saper fare e al saper essere psicologo».

Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale.

Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante e stabilite nell'art. 2, c. 10 del D. Interm. n. 654/2022. La formazione dei tirocinanti che svolgono le attività di TPV e la valutazione delle stesse è affidata a professionisti/docenti-tutor, iscritti all'Ordine professionale da almeno tre anni, le cui attività formative e valutative si svolgono in base a quanto previsto per la didattica tutoriale dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 5 - Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante è tenuto in primo luogo a conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, deve attenersi al Regolamento sui tirocini di cui al successivo art. 8.

Egli dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.

In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (All. 1 delle Linee di indirizzo per i tirocini post-lauream)

Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni stabilite dalla presente Convenzione, ha la possibilità di segnalare, entro le prime 250 ore di TPV, la situazione all'Università che, dopo aver effettuato le opportune verifiche (a cura dei professionisti/docenti-tutor), valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.

Art. 6 – Progetto formativo di tirocinio

In base al regolamento di tirocinio adottato dall'Università, vanno concordate fra l'Università e l'Ente:

- 1) indicazioni per la definizione del progetto formativo individuale;
- 2) indicazioni circa le coperture assicurative;
- 3) modalità per la presentazione delle domande di tirocinio;
- 4) modalità di gestione del libretto delle presenze e di certificazione;
- 5) modalità per lo svolgimento del tirocinio all'estero;
- 6) tutto quanto è ritenuto necessario per un'adeguata organizzazione dei tirocini.

Art. 7 – Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed avrà durata triennale e viene tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti entro tre mesi da ogni scadenza annuale.

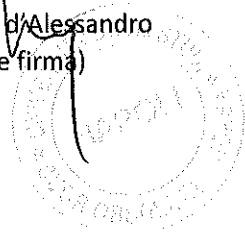
Art. 8 – Clausole finali

La realizzazione del TPV non comporta per l'Università e per l'ente ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dall'ente ospitante.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Napoli.


Università
Il Rettore
Prof. Lucio D'Alessandro
(timbro e firma)

30/03/2023

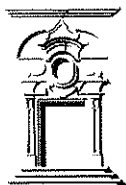


Ente Ospitante
Il Legale Rappresentante dell'Ente
Antonio Arzillo

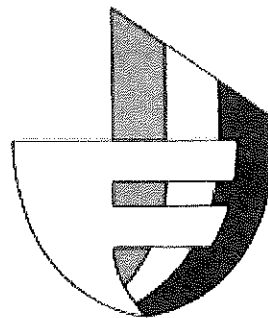
Centro Nazionale Sportivo Flamma
Comitato Regione Campania
Via A. De Gasperi, 63
80814 Giugliano in Campania (NA)
C.F. 795178459570

Placement Office & Career Service - Sezione Stage Studenti

80135 Napoli
Corso Vittorio Emanuele, 292
tel. 081 2522459
mail stage.studenti@unisob.na.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA



CONVENZIONE DI ATENEO
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

DATI UNISOB

☒ Dipartimento di Scienze
Formative, Psicologiche
e della Comunicazione

☐ Dipartimento di Scienze
Umanistiche

☐ Dipartimento di Scienze
Giuridiche

➤ REFERENTE UNISOB DOTT.SSA F. FERRARO <i>W16610</i>	➤ RUOLO REFERENTE Tutor stage TPV psicologia professionalizzante
➤ RECAPITO TELEFONICO <i>081-7522217</i>	➤ INDIRIZZO MAIL <i>FFERRARO@UNISOB.NA.IT</i>

DATI ENTE/AZIENDA/STUDIO PROFESSIONALE

➤ DENOMINAZIONE SOCIALE DELL'AZIENDA/ENTE/STUDIO PROFESSIONALE

CENTRO NAZIONALE SPORTIVO FIAMMA – COMITATO REGIONE CAMPANIA

➤ COMUNE

Giugliano in Campania (Na)

➤ SETTORE DI ATTIVITA' ENTE/AZIENDA/STUDIO PROFESSIONALE (Codice di classificazione ATECO)

949990 ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

➤ SETTORE DI ATTIVITA' ENTE/AZIENDA/STUDIO PROFESSIONALE (Parola chiave)

ENTE DEL TERZO SETTORE DI PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE

➤ SITO INTERNET ENTE/AZIENDA/STUDIO PROFESSIONALE

<http://www.cnsfiammacampania.it/>

➤ NUMERO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO

➤ REFERENTE ENTE/AZIENDA/STUDIO PROFESSIONALE ANTONIO ARZILLO	➤ RUOLO REFERENTE ENTE/AZIENDA/STUDIO PROFESSIONALE PRESIDENTE PRO TEMPORE E LEGALE RAPPRESENTANTE
➤ RECAPITO TELEFONICO 081.8941385 3409787894	➤ INDIRIZZO MAIL info@cnsfiammacampania.it amministrativo@cnsfiammacampania.it

➤ QUALIFICA PROFESSIONALE RICHIESTA (CLASSIFICAZIONE CP ISTAT) E/O AREA DI INSERIMENTO STUDENTI

Tirocinio

➤ SI RENDE DISPONIBILE AD ACCOGLIERE STUDENTI/LAUREATI CON DISABILITA'/DSA?

☒ SI

☐ NO

☒ DIPENDE DALLA TIPOLOGIA DI DISABILITA'

DATA

28/03/2023

FIRMA

Centro Nazionale Sportivo Roma
Comitato Regionale Campania
Via A. De Gasperi, 85
80135 Napoli (NA)
081 2522459



Placement Office & Career Service
Sezione Stage Studenti
80135 Napoli
Corso Vittorio Emanuele, 292
tel. 081 2522459
mail stage.studenti@unisob.na.it